



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Revoca assegno divorzile: ultime sentenze

Autore: Redazione | 24/05/2019



Assegno divorzile; celebrazione nuovo matrimonio; mutamento delle condizioni economiche; richiesta di revoca dell'assegno di divorzio.

Per la **revoca dell'assegno divorzile** occorre provare lo svolgimento di un'attività lavorativa? Qualora l'ex coniuge beneficiario dell'assegno divorzile

dovesse contrarre nuove nozze, sarà revocato l'obbligo di corresponsione dell'assegno.

Nuove nozze: revoca dell'assegno divorzile

La revoca dell'obbligo di **corrispondere l'assegno divorzile** a seguito di **nuove nozze** contratte dal beneficiario non necessita di alcun vaglio del giudice ma opera automaticamente a decorrere dalla data di celebrazione del **nuovo matrimonio**, con la conseguenza che le somme percepite dopo tale data devono ritenersi corrisposte in assenza di titolo, costituiscono oggetto di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c. e devono dunque essere restituite.

Tribunale La Spezia, 20/06/2018

Richiesta di revoca dell'assegno di divorzio

Il giudicato 'rebus sic stantibus', che connota le pronunce relative a rapporti soggetti a **mutamenti** determinati da eventi successivi, è comunque dotato, fin quando non vengano accertate sopravvenienze tali da imporre delle modifiche o revoche, di autorità, intangibilità e stabilità, anche se limitate nel tempo (fattispecie relativa alla richiesta di **revoca dell'assegno di divorzio**).

Cassazione civile sez. I, 01/07/2015, n.13514

Richiesta di revoca: quando va accolta?

A seguito della **cessazione degli effetti civili del matrimonio**, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla revoca dell'assegno divorzile, deve decidere in merito dopo aver verificato la sussistenza della condizione di indipendenza dell'**ex coniuge**.

Qualora, come nel caso di specie, non venga fornita prova della mancanza di **autosufficienza economica** e risulti, invece, la presenza di un reddito modesto, ma che tuttavia consente di vivere dignitosamente, deve essere accolta la

richiesta di revoca dell'assegno divorzile.

Tribunale Firenze sez. I, 14/06/2017, n.2097

Ex coniuge riceve una cospicua eredità paterna

In tema di richiesta di **revoca dell'assegno divorzile**, deve rilevarsi come il significativo mutamento in positivo della **situazione economica** della beneficiaria che, nel caso di specie, successivamente alla **pronuncia di divorzio**, aveva ricevuto la cospicua eredità paterna e aveva anche avuto accesso a emolumenti pensionistici in precedenza assenti, comporti il venir meno del presupposto della mancanza di **indipendenza economica**; in caso di miglioramento della situazione economica, infatti, il riconoscimento dell'**assegno divorzile** si tradurrebbe in un mero surplus reddituale non dovuto e, dunque, per evitare tale conseguenza va accolta la domanda di revoca dell'assegno.

Tribunale Spoleto, 14/03/2018, n.2846

Autosufficienza economica dell'ex coniuge e revoca dell'assegno divorzile

Va accolto il ricorso per la riforma della sentenza di **prime cure** che aveva riconosciuto all'ex coniuge il diritto ad un ingente assegno divorzile, essendo intervenute nelle more del giudizio le due sentenze Cass. civ. 10 maggio 2017, n. 11504 e 22 giugno 2017, n. 15481: il mutato orientamento in tema di individuazione dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, in considerazione dell'**autosufficienza economica dell'ex coniuge**, può determinare, sulla base di sopraggiunte valutazioni e motivazioni, la revoca dell'assegno divorzile, nel caso di specie statuita non già a decorrere dalla domanda, ma dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di **scioglimento del matrimonio**.

Corte appello Milano sez. V, 16/11/2017, n.4793

Accordo transattivo di natura privata

Se la **sentenza di divorzio**, per espressa rinuncia delle parti, non contiene alcuna statuizione in punto economico - patrimoniale, avendo le stesse preferito regolare tali rapporti con un accordo transattivo di natura privata, non può essere accolta la richiesta di **revoca dell'obbligo** di corresponsione di una determinata somma per autosufficienza del coniuge beneficiario, non avendo la sentenza di cui si richiede la modifica statuito alcunché in punto di assegno divorzile.

(Nel caso di specie, le parti avevano concordato in sede di **divorzio**, tramite scrittura privata di transazione, che il marito trasferisse alla moglie una somma di 80mila euro annui per i propri bisogni di vita).

Tribunale Milano sez. IX, 08/01/2018

Prova dello svolgimento di un'attività lavorativa

Ai fini della revoca dell'assegno divorzile occorre valutare se vi sia adeguata prova (pur presuntiva) dello svolgimento di un'**attività lavorativa**, anche solo in termini potenziali, in grado di garantire all'ex coniuge una **posizione di indipendenza economica**.

Tribunale La Spezia, 31/10/2017

Condizioni di divorzio tra gli ex coniugi: quando possono essere modificate?

Posto che le **condizioni di divorzio** tra gli **ex coniugi** possono essere modificate solo a fronte della sopravvenienza di giustificati motivi, il giudice, allorché quello onerato chiede la revoca dell'assegno divorzile a favore dell'altro, deve verificare se quest'ultimo abbia conseguito l'autosufficienza economica, secondo i criteri offerti da Cass. 11504/17, alla stregua delle allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente, e tenuto conto delle difese dell'altra parte.

(Nella specie, la Suprema corte ha cassato il provvedimento di merito che aveva ridotto, ma non revocato, l'assegno divorzile a carico dell'ex marito, nonostante

che, rispetto all'epoca della pronuncia divorzile, quest'ultimo fosse ormai **pensionato**, mentre l'ex moglie, che non aveva prodotto in giudizio, benché richiesta, la propria **documentazione fiscale** e bancaria, beneficiasse a sua volta di un **trattamento pensionistico**).

[Cassazione civile sez. I, 22/06/2017, n.15481](#)

Mutamento condizioni economiche

A seguito della **sentenza di divorzio** è possibile chiedere, nel caso in cui si ritengano mutate le condizioni economiche delle parti, la **revisione dell'assegno divorzile**, tanto in melius quanto in peius, ai sensi dell'art. 9 n. 898/1970.

Tale giudizio presuppone la verifica circa il sopravvenuto cambiamento delle suddette condizioni e la idoneità dello stesso a mutare l'**assetto patrimoniale** derivante dal provvedimento di cui si chiede la revoca o modifica.

(Nella specie tale richiesta è stata negata poiché in sede di verifica del mutamento delle condizioni, i giudici di merito e di legittimità hanno ritenuto che, benché in presenza di una situazione economica più precaria rispetto a quella dell'ex marito, non vi fossero circostanze nuove e sopravvenute tali da fondare una revisione dell'assegno, il cui importo era stato concordato dalle parti in sede di divorzio).

Cassazione civile sez. I, 21/01/2014, n.1165

Revoca o riduzione dell'assegno divorzile

In tema di assegno di **mantenimento**, i giustificati motivi, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi (art. 156 c.c., art. 710 e 711 c.p.c.) o divorzio (cfr. art. 9, comma 1, l. 1 dicembre 1970, n. 898) non sono ravvisabili nella mera perdita da parte dell'obbligato di un cespite o di un'attività produttiva di reddito, restando da dimostrare, con onere a carico dell'interessato, che la perdita medesima si sia tradotta in una riduzione delle complessive **risorse economiche**.

(Nel caso di specie, l'onereato aveva richiesto la revoca o **riduzione dell'assegno divorzile** per suo sopravvenuto pensionamento).

Tribunale Modena sez. II, 16/03/2011

Quando non pagare l'assegno all'ex moglie? **GUARDA IL VIDEO**

Note

Autore immagine: assegno divorzile di [Pixel-Shot](#)